

Messaggio aggiuntivo

numero

6894 A

data

8 ottobre 2014

Dipartimento

EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Modifica parziale della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, del 3 ottobre 1995

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio aggiuntivo vi sottoponiamo una piccola modifica della legge, che completa e precisa quella che vi è stata presentata con il messaggio n. 6894 del 17 dicembre 2013.

I servizi giuridici consigliano di riprendere formalmente a livello di legge l'art. 16 del regolamento del 18 febbraio 2014, cosa che provvediamo a proporre introducendo una norma unificata e valida per tutti i ricorsi inoltrati contro le decisioni del Consiglio di Stato e contro quelle emanate in ultima istanza dagli organi o dalle autorità dell'USI e della SUPSI. Ciò consente di abrogare gli artt. 11a e 14 cpv. 9 della legge, come pure ulteriori norme transitorie, nel frattempo superate.

Il disegno di legge qui allegato comporta sostanzialmente una sola novità materiale, comunque di dettaglio. Il termine di ricorso al TRAM viene ridotto a 15 giorni in materia di voti, promozioni e valutazione delle prestazioni degli studenti. Un termine di 15 giorni è peraltro previsto in modo generale in materia scolastica (art. 97 cpv. 1 Legge della scuola) ed è stato mantenuto anche con la nuova legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Questa riduzione del termine ricorsuale (per principio di 30 giorni giusta l'art. 68 LPamm) consente di accelerare la procedura nell'interesse stesso di studenti e uditori, ritenuto soprattutto che il ricorso al TRAM non sottostà a rigorose esigenze formali e può essere interposto senza l'assistenza di un legale (messaggio 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione della LPamm, pag. 45).

La precisazione riguardante l'impugnabilità delle decisioni di ammissione e di immatricolazione agli istituti universitari viene introdotta per mero scrupolo di completezza.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio aggiuntivo 8 ottobre 2014 n. 6894A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 è modificata come segue:

Art. 11a

Abrogato.

Art. 14 cpv. 9

⁹*Abrogato.*

TITOLO III - Contestazioni

Art. 18

Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

¹È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

- a) contro tutte le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del regolamento;
- b) contro le decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti, ivi comprese quelle sull'ammissione agli studi e le immatricolazioni, emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli organi o dalle autorità dell'USI e della SUPSI.

²È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

³In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata e i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Art. 26a

Abrogato.

Art. 26c

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.